

corso ad altri espedienti (Stati Uniti), la forma del semplice accordo.

Ma sarebbe erroneo contrapporre le due specie ed affermare che nei cartelli le imprese conservano l'autonomia; la perdono invece nei gruppi. Negli uni come negli altri l'impresa rinunzia alla pienezza dell'*autonomia*; ma negli uni come negli altri l'impresa conserva la propria *individualità* e, di conseguenza, i propri specifici interessi. Nel momento in cui questi avessero a fondersi totalmente con gli interessi delle altre imprese, cesserebbe il sindacato. Ci troveremmo di fronte ad un'unica impresa.

E' evidente, adunque, che alla tutela degli interessi specifici debba rimanere una sfera più ampia quando le imprese decidono di sottomettere la propria azione ad un piano comune esclusivamente per quanto attiene alla funzione di scambio (cartelli), anzichè quando le imprese si uniscono per adottare una politica unitaria e nella produzione e nella vendita (gruppi).

Il Pantaleoni, nel riportare le classificazioni del Menzel, critica quella *per tipi* da questi proposta e quella *per scopi* proposta dal Babled (1). Egli vuole che i sindacati si classifichino secondo « i mezzi coi quali operano » (2).

Ma, supposto che non si sia d'accordo sul riconoscimento dei fini dei sindacati, come proprio accadeva tra il Pantaleoni e il Menzel, quale valore può avere la classificazione per mezzi?

6. L'Arias ed il Cassola attribuiscono la giusta importanza alla distinzione dei sindacati *per fini*, come quella che può e deve fornire il fondamento ad ogni trattazione del problema.

Vi sono tuttavia motivi che ci inducono a ritenere che anche le loro classificazioni vadano sottoposte a revisione, in relazione agli sviluppi dell'organizzazione industriale che, secondo le più recenti tendenze, si vengono manifestando.

La categoria dei sindacati complessi economici che essi, sulle orme del Pantaleoni, contrappongono ai sindacati monopolistici, non è ormai capace di abbracciare tutte le

(1) BABLED, *Les syndicats des producteurs et détenteurs de marchandises au double point de vue économique et pénal*, Paris, 1893.

(2) PANTALEONI, *Alcune osservazioni*, ecc., *l. cit.*, p. 258.